



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
SEZIONE UNICA
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di ROVIGO, Dott. SANDRINA FIORITO, nella causa civile R.G. n. 4724 / 2025

vertente tra

[REDACTED]
[REDACTED], in qualità di utilizzatore temporaneo
dipendente dell'autovettura targa [REDACTED] intestata alla Società [REDACTED]
[REDACTED]

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Giacciano con Baruchella (RO), P.le Marconi n. 1, C.F. 82000470292, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Bisaglia del Foro di Rovigo,

opponente

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. X-17447 (Prot. 2519126) del 06/10/2025 per violazione dell'art. 142, comma 7, CdS.

CONCLUSIONI DELLE PARTI ALL'UDIENZA DEL 2/04/2026

Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del verbale impugnato e condanna dell'opponente al rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00.

Il Comune opponente ha chiesto, in via preliminare, il rinvio dell'udienza in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale trasmesso nell'ambito della procedura TRIS a Bruxelles; nel merito, il rigetto del ricorso; in via subordinata, la compensazione delle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale di accertamento n. X-17447 (Prot. 2519126) del 06/10/2025, l'Agente di Polizia Locale Cestaro Elena, matricola n. 1, del Comune di Giacciano con Baruchella accertava che in data 06/10/2025 alle ore 12:19, in SR482 altezza Km 65+163 con direzione Badia Polesine, il conducente del veicolo targa [REDACTED] circolava alla velocità di km/h 55,12 quando il limite di velocità è di km/h 50, superando quindi il limite indicato di non oltre 10 km/h.

Tale velocità veniva determinata tenendo conto della tolleranza prevista dall'art. 345 DPR 495/92 (5% con un minimo di 5 km/h), applicata alla velocità rilevata strumentalmente pari a km/h 60,12.

L'accertamento veniva effettuato con misuratore elettronico della velocità Autosco@n-Speed, matricola 2021.0008, installato in SR 482 al km 65+192, in postazione fissa, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 356 del 18/08/2021 e ss.mm.ii.

Nel verbale si attestava che "Il regolare funzionamento dell'apparecchiatura è stato verificato" e che "lo strumento è stato sottoposto a controllo di taratura metrologica con rilascio di certificato 00135LAT S172_2025_ACCR_VX del 09/09/2025 (il controllo di taratura viene effettuato annualmente)".

La contestazione immediata non veniva eseguita ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del d.lgs. 285/92, in quanto violazione accertata su tratto di strada individuato dal Decreto del Prefetto di Rovigo n. 36642 del 04/07/2025.

Il verbale veniva notificato all'interessato in data 30.10.2025.

Con ricorso depositato in data 18.11.2025, il sig. [REDACTED] proponeva opposizione al verbale de quo, deducendo i seguenti motivi:

- a) Illegittimità dell'apparecchio utilizzato per difetto di omologazione ai sensi dell'art. 142, comma 6, CdS, essendo lo strumento solo approvato e non debitamente omologato;
- b) Mancata indicazione nel verbale della corretta funzionalità dell'apparecchio ai sensi del D.M. 282/2017 punto 5, con assenza del verbale di corretta funzionalità.

Il ricorrente articolava una difesa tecnica approfondita circa la distinzione tra omologazione e approvazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza della Cassazione civile n. 26521 del 1° ottobre 2025, e lamentando la sistematicità dell'utilizzo di apparecchiature non omologate da parte del Comune.

Il Comune di Giacciano con Baruchella si costituiva con memoria depositata in data 16.03.2026, contestando integralmente il ricorso e sostenendo:

- l'equipollenza tra omologazione e approvazione ai fini dell'applicazione della normativa CdS;
- la regolare taratura periodica dell'apparecchio;
- l'esistenza del verbale di funzionalità;
- la richiesta di rinvio in attesa della pubblicazione del nuovo decreto autovelox.

Il Comune produceva in giudizio copia del decreto di approvazione n. 356/2021, il certificato di taratura e il verbale di collaudo e funzionalità.

All'udienza del 02.04.2026 comparivano entrambe le parti.

L'Avv. Bisaglia, per il Comune, reiterava la richiesta di differimento dell'udienza per i motivi indicati in memoria, insistendo altresì per il rigetto del ricorso anche con riferimento alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 27/03/2026 n. 7374, secondo cui, laddove sia provata la regolare taratura periodica ed il corretto funzionamento dell'apparecchio, la censura basata sulla sola mancanza dell'omologazione non è sufficiente ad invalidare il verbale.

Il ricorrente si riportava al ricorso presentato ed alle conclusioni rassegnate.

Il Giudicante rigettava l'istanza di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione, pronunciandosi come da dispositivo all'esito della discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di differimento dell'udienza avanzata dal Comune opponente.

L'istanza era motivata dall'invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di un nuovo decreto in materia di omologazione degli autovelox, nell'ambito della procedura TRIS per la notifica a Bruxelles, con previsione di uno stand still di 90 giorni e sottoposizione al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tuttavia, trattasi di mero progetto normativo, privo di qualsiasi efficacia giuridica al momento della decisione, la cui eventuale futura entrata in vigore non potrebbe

comunque produrre effetti retroattivi sulla fattispecie in esame, relativa ad un'infrazione accertata nel 2025.

La causa è dunque matura per la decisione, dovendo il Giudicante applicare la normativa e la giurisprudenza attualmente vigenti.

Il primo e decisivo motivo di ricorso attiene alla mancanza di omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità Autoscan-Speed utilizzato dal Comune di Giacciano con Baruchella.

L'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) dispone testualmente che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

L'art. 45, comma 6, del CdS stabilisce che: "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica".

L'art. 201, comma 1-ter, del CdS prevede che: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

Con sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

La Consulta ha affermato che la misurazione della velocità tramite dispositivi quali autovelox determina l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie, incidendo

direttamente sulla sfera giuridica del cittadino, e pertanto deve necessariamente fondarsi su strumenti tecnicamente idonei, verificati periodicamente nella loro funzionalità e sottoposti a regolari procedure di taratura, a tutela del diritto di difesa dell'automobilista e del principio di legalità sostanziale.

La questione centrale del presente giudizio attiene alla distinzione tra omologazione e approvazione degli apparecchi di rilevazione della velocità e alla loro equipollenza o meno ai fini della legittimità dell'accertamento.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha formato un orientamento consolidato e univoco, espresso dalle seguenti pronunce:

a) Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 (pronuncia fondativa del nuovo orientamento):

"In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse".

La Suprema Corte ha chiarito che:

- letteralmente, l'art. 142, comma 6, CdS prevede che solo le "apparecchiature debitamente omologate" forniscono dati da ritenersi "fonti di prova";
- l'art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS (d.P.R. n. 495/1992) contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione, con differenza dei conseguenti effetti giuridici;
- il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico ma comunque dotato di una propria autonomia rispetto all'omologazione, che è frutto di un'attività distinta e consequenziale;
- l'omologazione, avente natura tecnico-amministrativa, autorizza la riproduzione in serie dell'apparecchio testato in laboratorio e garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento, costituendo condizione indispensabile per la legittimità dell'accertamento.

b) Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025:

"In tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse".

c) Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025:

"In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione costituisce pertanto requisito necessario per la legittimità dell'accertamento della violazione e l'amministrazione ha l'onere di fornire la prova dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata".

d) Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024:

"In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è illegittimo l'accertamento dell'eccesso di velocità eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 comma 6 del d.lgs. 285/1992, trattandosi, ai sensi dell'art. 142 comma 6 del codice della strada e dell'art. 192 del d.p.r. 495/1992, di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi".

L'orientamento è stato ribadito, tra le altre, anche da Cass. n. 12924/2025, Cass. n. 2857/2025 e numerose altre pronunce successive.

Il Comune opponente ha richiamato la circolare del Ministero dell'Interno del 23.01.2025 avente ad oggetto l'ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, nella quale l'Avvocatura Generale dello Stato avrebbe espresso parere circa la "sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione".

Tuttavia, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, le circolari ministeriali non possono derogare alle fonti normative primarie né vincolare il giudice nell'interpretazione della legge.

La circolare ministeriale, pur autorevole sul piano amministrativo, non può sovvertire il dato normativo e l'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale il Giudicante è tenuto a conformarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Il Comune opponente ha richiamato all'udienza l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7374 del 27.03.2026, sostenendo che, laddove sia provata la regolare taratura periodica ed il corretto funzionamento dell'apparecchio, la censura basata sulla sola mancanza dell'omologazione non sarebbe sufficiente ad invalidare il verbale.

L'argomentazione non può essere condivisa.

La pronuncia citata, infatti, ha rigettato il ricorso per cassazione sul presupposto che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate fosse stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento il 21.12.2020 e che i verbali contestati erano stati elevati nell'arco dell'anno dall'ultima verifica (10.4.2021 e 12.4.2021).

La Corte ha affermato che "Dal che consegue l'infondatezza della censura in esame, pur dovendosi parzialmente correggere la motivazione della decisione impugnata".

Tuttavia, la stessa ordinanza ha ribadito con chiarezza i principi consolidati in materia di verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli apparecchi autovelox, affermando che:

"In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento".

La pronuncia, quindi, non supera affatto l'orientamento consolidato sulla necessità dell'omologazione.

Nel caso in esame, dalle risultanze documentali emerge pacificamente che l'apparecchio di rilevazione della velocità Autoscan-Speed, matricola 2021.0008, utilizzato dal Comune di Giacciano con Baruchella, è stato oggetto di Decreto di

approvazione del MIT n. 356 del 18/08/2021, ma non risulta assistito da alcun decreto di omologazione.

Il Comune opponente non ha prodotto in giudizio alcun decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura, limitandosi a richiamare il decreto dirigenziale di approvazione.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il decreto dirigenziale di approvazione non può sostituirsi né surrogare un decreto di omologazione o un decreto ministeriale di approvazione che, per legge, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ne consegue che l'apparecchio utilizzato dal Comune di Giacciano con Baruchella, pur regolarmente approvato con decreto dirigenziale, non è debitamente omologato ai sensi dell'art. 142, comma 6, CdS, con conseguente illegittimità dell'accertamento e nullità del verbale impugnato.

Per quanto premesso, il ricorso appare meritevole di accoglimento riguardo l'assenza di omologazione dell'autovelox Autosco@n-Speed, matricola 2021.0008,

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che il ricorrente ha documentato di aver versato il contributo unificato pari ad € 43,00 per la proposizione del ricorso e di aver richiesto la condanna dell'ente alla rifusione in applicazione del principio di cui all'art.91 c.p.c..

PQM

definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 4724/2024 promossa da: 

Contro

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- Condanna il Comune di Giacciano con Baruchella alla rifusione del contributo unificato pari ad € 43,00.

Rovigo, 2 aprile 2026

Il Giudice di Pace
Dott. SANDRINA FIORITO

